

**SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ACCREDITATI
DALL'UFFICIO DI PIANO DI TRADATE (VA)**

TRA

Il dott. ..., nato a ... il ..., il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante del ... con sede legale in ... e domicilio fiscale in ..., codice fiscale e partita IVA ..., quale responsabile dell'ufficio di piano di Tradate;

E

se soggetto singolo

Sig. ..., nato a ... il ..., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di della ... con sede legale e domicilio fiscale in ..., via ... codice fiscale e partita IVA, come da certificazione rilasciata il..... dalla CCIAA di

(di seguito definito soggetto accreditato)

se raggruppamento di imprese e di scopo

quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese o di scopo con la, come di seguito meglio specificato. Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32ter e 32quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

PREMESSO CHE

la legge n. 328/2000 agli articoli 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3 prevede, tra gli altri, in capo ai comuni l'esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale; la Legge Regionale della Lombardia n. 3/2008 prevede all'art.13, comma 1, lettera b e d) che i Comuni *"riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale".....e "definiscono i requisiti di accreditamento delle unità d'offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti"*; l'art. 16 della sopracitata legge regionale prevede che *"l'accREDITAMENTO delle unità d'offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel piano di zona"*

tra le priorità individuate nel Piano di Zona 2015-2017 rientra l'erogazione di servizi tramite il sistema dei voucher attraverso il ricorso all'accREDITAMENTO di soggetti erogatori;

vista la Determinazione del responsabile dell'ufficio di piano n. ____ del ____ con cui è stato approvato l'aggiornamento dell'albo dei suddetti soggetti accreditati, suddiviso in sezioni, e che la risulta accreditata per:

- A. Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) ai sensi della D.G.R. n. 7437 del 13.06.2008;
- B. Centri Socio Educativi (CSE) ai sensi della D.G.R. 20763 del 16.02.2005 e n.20943 del 16.02.2005
- C. Comunità alloggio per disabili ai sensi della D.G.R. n. 20463 del 16.02.2005 e n.20943 del 16.02.2005
- D. Comunità educative e familiari per minori ai sensi della .G.R. n. 20762 del 16.02.2005 e DGR 20943 del 16.02.2005

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, denominato

“PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI/ INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI MINORI O DISABILI E LORO FAMIGLIE PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

fra l’Ufficio di Piano di Tradate e, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il presente Patto disciplina i rapporti tra l’Ufficio di Piano ed il soggetto accreditato rispetto all’erogazione di uno o più servizi/interventi personalizzati come indicati in premessa.

Il rapporto suddetto è differenziato in base alle seguenti tre tipologie di fruitori:

- a) le persone in carico a uno dei Comuni dell’ambito distrettuale e le loro famiglie, che sceglieranno autonomamente il soggetto erogatore degli interventi tra quelli accreditati;
- b) i soggetti in tutela a uno dei Comuni dell’ambito distrettuale; per questi il Comune procederà, di norma, alla scelta del soggetto accreditato nel rispetto delle valutazioni del Servizio e degli obiettivi del progetto individualizzato

Il presente Patto, per la particolarità del modulo organizzativo, come sopra indicato, è da intendersi “aperto” in relazione alla quantità di voucher prestazionali.

ART. 2 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Il Soggetto accreditato dichiara:

- a) di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nel bando di accreditamento con i relativi allegati che s’intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- b) di mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti per il servizio, così come definiti e offerti per l’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati.

Il soggetto accreditato si impegna per tutte le tipologie di fruitori di cui all’art.1 ad:

1. erogare indistintamente gli interventi/servizi per cui si è accreditato ad ogni soggetto fruitore rientrante nella tipologia di utenza per cui si è accreditato senza discriminazione o selezione alcuna, pena l’esclusione dall’albo dei soggetti accreditati;
2. svolgere gli interventi su Progetti Educativi o Assistenziali Individualizzati come declinati nel bando ed all’art.1 del presente Patto per cui si è accreditato, per l’intero arco dell’anno, su mandato dell’interessato o dell’esercente la potestà genitoriale in caso di minori - previa erogazione dei voucher, tramite la sottoscrizione di un patto di collaborazione, da parte dei servizi sociali del Comune di residenza, ove l’intervento sia a totale o parziale Carico Comunale.
3. garantire l’immediata comunicazione al servizio sociale di riferimento, di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra il soggetto accreditato e il fruitore dell’intervento;
4. fornire al Servizio Sociale di riferimento elementi di conoscenza rispetto all’andamento qualitativo del servizio;
5. esporre il logo dell’Ufficio di Piano di Tradate, affiancandolo al proprio, nel materiale di comunicazione relativo al Servizio svolto concordandone i termini con lo stesso ufficio di piano;

6. informare preventivamente, illustrandone finalità, contenuti e modalità, di ogni iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualsiasi modo connessa all'esecuzione del servizio;
7. vietare al proprio personale di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti "fruttoro";

ART.3 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per le tipologie di fruitori di cui all'art. 1 lettera a e b alla realizzazione del Servizio concorrono diversi soggetti:

A) il SOGGETTO ACCREDITATO

a.1 realizza e gestisce gli interventi individuali e programma gli stessi con il Servizio Sociale di riferimento, con gli esercenti la potestà genitoriale o con i fruitori, restando in capo ai servizi sociali la titolarità dei singoli progetti;

a.2 Sottoscrive con il Comune di residenza dell'utenza, il "Patto di collaborazione", inteso come protocollo operativo che preveda: presa in carico della persona in collaborazione con il servizio sociale di base, definizione di progetto e verifica periodica dello stesso, redazione di relazione annuale sull'andamento generale, trasmissione al Comune dei dati necessari all'assolvimento di ogni debito informativo. Il Patto di collaborazione sarà sottoscritto unitamente agli operatori del Servizio Sociale Professionale del Comune interessato, agli utenti o loro familiari. Il Patto costituisce un'assunzione di responsabilità e una condivisione nei confronti degli obiettivi e delle attività individuate; ad erogare indistintamente gli interventi/servizi per cui è accreditata ad ogni soggetto fruitore, che ne abbia titolo, senza discriminazione o selezione alcuna.

a.3 Fornisce ai servizi sociali che hanno attivato i voucher:

a.3.1. una relazione educativa descrittiva dei singoli interventi e di valutazione sull'andamento del singolo progetto ogni sei mesi o più frequentemente su richiesta motivata del Servizio Sociale;

b.3.1. fornisce, ogni 6 mesi, all'ufficio di piano, per tutte le tipologie di fruitori:

- ✓ una relazione consuntiva sulle attività e l'organizzazione,
- ✓ una griglia dati sull'utenza servita suddivisa per Comuni ancorché con differente dettaglio di informazioni inerenti gli interventi eseguiti,

B) il SERVIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO

b.1 autorizza l'accesso ai servizi ed è competente per l'erogazione dei voucher e la programmazione degli interventi nel proprio Comune

b.2 Sottoscrive con l'ente accreditato, il "Patto di collaborazione, come descritto alla precedente lettera A

C) L'INTEGRAZIONE TRA I VARI ENTI

Per garantire il raccordo e l'integrazione fra i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del servizio/intervento, per le tipologie di fruitori si prevedono:

1. incontri di verifica dei progetti tra Assistente Sociale di riferimento, operatori del soggetto accreditato e destinatari dell'intervento;
2. incontri di verifica di gestione del/dei casi singoli tra l'assistente sociale di riferimento e il referente del soggetto accreditato, in caso di problemi, difficoltà, emergenze, ma anche a campione;
3. incontri di verifica complessiva del Servizio nel distretto tra il responsabile dell'ufficio di piano o suo delegato e i responsabili dei Soggetti accreditati, almeno uno all'anno.

ART. 4 PERSONALE

Il soggetto accreditato si impegna in merito al proprio personale adibito ai servizi/interventi a:

- a) retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
- b) garantire lo svolgimento dei servizi/interventi socio-educativi e socio-assistenziali con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni
- c) garantire che il personale adibito ai servizi/interventi tenga un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
- d) assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario

ART.5 VALIDITA' DEL PATTO

Il presente Patto ha validità dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al **31.12.2019**

ART. 6 CAUSE SOPRAVVENUTE SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili ai servizi sociali dei Comuni o all'ufficio di piano, quest'ultimo sospende l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà del soggetto accreditato recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

ART. 7 RESPONSABILITA'

Il soggetto accreditato è responsabile nei confronti dell'Ufficio di Piano dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Patto.

E' altresì, responsabile nei confronti dell'ufficio di piano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del Patto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo al soggetto accreditato di mantenere l'Ufficio di Piano e i servizi sociali dei Comuni sollevati ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il soggetto accreditato dichiara di aver stipulato apposita polizza assicurativa, qui acclusa, per i rischi in oggetto, come richiesto dall'art. 3, comma 2 lettera g del Bando di accreditamento.

ART. 8 MODIFICA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI

Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Piano ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 9 VIGILANZA E CONTROLLI

L'Ufficio di Piano provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l'accreditamento richiesti e previsti nell'Avviso ed alle caratteristiche presenti nell'offerta progettuale dell'accreditato.

A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione o tramite la convocazione dei referenti interessati e/o tramite sopralluogo presso la struttura da accreditare.

L'Ambito si riserva, comunque, la facoltà di effettuare sopralluoghi di verifica in sede, anche nel corso della durata dell'Albo. Le verifiche ispettive possono essere effettuate da personale appositamente autorizzato, in ciascun momento e senza obbligo di preavviso.

Ai sopralluoghi dovrà partecipare il Rappresentante Legale o suo delegato, il coordinatore del servizio e una rappresentanza del personale.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART.10 SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA'

L'Ufficio di Piano intende monitorare e incentivare lo sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità tra i soggetti accreditati.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti accreditati, e dell'impatto dell'accreditamento interno del sistema, l'Ufficio di Piano si doterà, anche avvalendosi di supporti esterni, di idonei strumenti di rilevazione, verifica e valutazione.

I soggetti accreditati sono comunque tenuti a relazionare ogni sei mesi all'Ufficio di Piano il volume dei servizi resi.

L'Ufficio di Piano stesso si riserva, inoltre, di richiedere ogni utile informazione necessaria ai fini di individuare anche con il supporto di metodi statistici il maggior valore degli interventi percepito dai soggetti interessati.

ART. 11 CAUSE DI RISOLUZIONE

11.1 Il presente Patto può essere risolto, con effetto immediato, nei seguenti casi:

- a) Gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto e nei criteri di accreditamento;
- b) Impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- c) esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dell'Ufficio di Piano
- d) Mancata attivazione di interventi richiesti per n. 3 volte consecutive in un anno solare.
- e) perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti dal Bando per l'accreditamento.
- f) gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
- g) per tutte le cause previste dagli artt. 1543 e seguenti del Codice Civile

11.2 Qualora ricorra una delle ipotesi di cui al punto 17.1 che precede, si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall'Elenco; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nel presente Patto.

ART. 12 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, al Bando Pubblico per l'accreditamento delle unità d'offerta sociali.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali, incidenti sul contenuto del Patto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato, previa adeguata informazione fra le Parti.

ART. 13 SPESE

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'accreditato.

ART. 14 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Varese

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l'accreditato è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Patto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 16 REGISTRAZIONE

Il presente Patto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

TRADATE, il _____

p. L'UFFICIO DI PIANO Il Responsabile _____

p. il Soggetto Accreditato _____